

Parte prima - N. 45

Anno 49

2 ottobre 2018

N. 307

Sommario

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
 DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 25 SETTEMBRE 2018, N. 176

Indizione del referendum consultivo delle popolazioni interessate, ai sensi della legge regionale 8 luglio 1996, n. 24, sul progetto di legge "Istituzione di nuovo Comune mediante fusione dei Comuni di Goro e Mesola nella provincia di Ferrara". (Proposta della relatrice consigliera Marcella Zappaterra su mandato della Commissione I).....1

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 SETTEMBRE 2018, N. 145

Indizione del referendum consultivo delle popolazioni interessate, ai sensi della L.R. 8 luglio 1996, n. 24, sul progetto di legge "Istituzione di nuovo Comune mediante fusione dei Comuni di Goro e Mesola nella provincia di Ferrara"9

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 25 SETTEMBRE 2018, N. 176

Indizione del referendum consultivo delle popolazioni interessate, ai sensi della legge regionale 8 luglio 1996, n. 24, sul progetto di legge "Istituzione di nuovo Comune mediante fusione dei Comuni di Goro e Mesola nella provincia di Ferrara". (Proposta della relatrice consigliera Marcella Zappaterra su mandato della Commissione I)

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA

Premesso:

- che i Comuni di Goro e Mesola hanno inoltrato istanza congiunta alla Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, della legge regionale dell'8 luglio 1996 n.24 (Norme in materia di riordino territoriale e di sostegno alle Unioni e alle fusioni di Comuni) per richiedere l'avvio dell'iniziativa legislativa di fusione dei loro Comuni;

- che tale istanza - pervenuta in data 28 giugno 2018 (prot.PG/2018/0469652) e successivamente integrata con nota congiunta dei Sindaci dei due Comuni prot. n. 8627 del 10/7/2018) - è corredata dalle deliberazioni del Consiglio comunale di Mesola n.30 del 25/6/2018 e n. 37 del 6/7/2018 e dalle deliberazioni del Consiglio comunale di Goro n. 26 del 25/6/2108 e n. 37 del 6/7/2018, tutte approvate con le maggioranze previste dalla legge regionale n. 24 del 1996 che richiama il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) articolo 6, comma 4;

- che la Giunta regionale, aderendo a tale istanza, ha approvato, con deliberazione n. 1289 del 30 luglio 2018, il progetto di legge recante "Istituzione di nuovo Comune mediante fusione dei Comuni di Goro e Mesola nella Provincia di Ferrara", pubblicato nel Supplemento Speciale del Bollettino Ufficiale della Regione n. 240 del 2/8/2018;

- che la Giunta regionale ha acquisito il parere positivo del Consiglio delle Autonomie locali, ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale del 9 ottobre 2009, n.13 (Istituzione del Consiglio delle Autonomie locali);

- che la Commissione Bilancio, Affari generali ed istituzionali si è riunita dapprima il 4 settembre 2018 per la

nomina del relatore, l'11 settembre 2018 per l'illustrazione del progetto di legge ed infine il 18 settembre 2018 per la disamina degli articoli del progetto di legge, esprimendo poi parere favorevole e conferendo mandato al relatore per la presentazione in Aula della proposta di deliberazione dell'Assemblea legislativa sull'indizione del referendum delle popolazioni interessate;

- che, nel corso della discussione in Assemblea sono stati presentati e accolti emendamenti;

Visti:

- l'articolo 133, comma secondo, della Costituzione che stabilisce che "la Regione, sentite le popolazioni interessate, può con sue leggi istituire nel proprio territorio nuovi Comuni e modificare le loro circoscrizioni e denominazioni";

- l'articolo 50 dello Statuto regionale;

- l'articolo 15, comma 1, del decreto legislativo n. 267 del 2000 che stabilisce che "le regioni possono modificare le circoscrizioni territoriali dei Comuni sentite le popolazioni interessate nelle forme previste dalla legge regionale";

- la legge regionale n. 24 del 1996 che disciplina il procedimento legislativo di fusione di Comuni e in particolare l'articolo 11 e l'articolo 12, comma 10, che prevede che le spese del referendum consultivo siano a carico della Regione;

- la legge regionale 22 novembre 1999, n. 34 (Testo unico in materia di iniziativa popolare, referendum e istruttoria pubblica) che contiene la disciplina regionale generale sul referendum;

- l'articolo 27 della legge regionale 26 luglio 2012, n. 9 (Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione della legge di assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2012 e del bilancio pluriennale 2012-2014. Primo provvedimento generale di variazione), che reca in rubrica "Disciplina delle spese dei referendum elettorali e collaborazione con le amministrazioni statali";

- il progetto di legge d'iniziativa della Giunta regionale recante "Istituzione di nuovo Comune mediante fusione dei Comuni di Goro e Mesola nella Provincia di Ferrara", iscritto al protocollo generale dell'Assemblea legislativa con oggetto 6946 del 1/8/2018.

Considerato che:

- la Giunta regionale con la citata deliberazione n. 1289 del 30 luglio 2018 ha ritenuto sussistenti tutti i presupposti di forma e di sostanza necessari al fine di attivare la procedura di fusione;

- la Commissione Bilancio, Affari generali ed istituzionali, nella seduta del 18 settembre 2018, valutate le ragioni che giustificano la fusione proposta, ha esaminato in sede referente il progetto di legge, esprimendosi in senso favorevole alla sua approvazione ed ha trasmesso con nota prot. n. 52021 del 19 settembre 2018 all'Assemblea legislativa,

unitamente al testo licenziato, la proposta di deliberazione in ordine al referendum consultivo;

- la stessa Commissione propone pertanto all'Assemblea legislativa di proseguire nell'iter procedurale avviato ai sensi della legge regionale n. 24 del 1996.

Vista la legge regionale n. 24 del 1996 ed in particolare:

- l'articolo 11, comma 1 bis, che prevede che l'Assemblea legislativa esamini il testo licenziato dalla Commissione, anche sulla base degli elementi contenuti nella relazione al progetto di legge e dei pareri espressi dagli enti locali interessati, e, prima della votazione finale, deliberi se procedere o meno all'indizione del referendum;

- l'articolo 11, comma 2, lettera a), che dispone che, ai fini della consultazione prevista dall'articolo 133, comma secondo della Costituzione, per popolazione interessata si intenda "tutti gli elettori dei Comuni interessati";

- l'articolo 11, comma 2 bis, nel quale si dispone che "Fra gli elettori dei Comuni interessati sono inclusi i residenti che siano cittadini di uno dei Paesi appartenenti all'Unione europea, che votano ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 1996, n. 197";

- l'articolo 12, comma 1, secondo il quale, qualora l'Assemblea legislativa deliberi l'indizione del referendum, essa definisce il quesito da sottoporre alla consultazione popolare con riferimento al progetto di legge esaminato, nonché l'ambito territoriale entro il quale gli elettori sono chiamati a votare.

Dato atto che:

- ai sensi dell'articolo 21, comma 4, dello Statuto regionale, la disciplina applicabile per l'individuazione degli aventi diritto al voto è quella contenuta nella legge regionale n. 24 del 1996, in quanto legge speciale che regola le forme di consultazione delle popolazioni interessate in materia di istituzione di nuovi Comuni, e che pertanto, ai sensi del citato articolo 11, comma 2, lettera a), e comma 2 bis, della legge regionale n. 24 del 1996, gli aventi diritto al voto sono gli "elettori dei Comuni", per tali intendendosi coloro che, in base alla vigente disciplina statale, godono del diritto di elettorato attivo per le elezioni amministrative comunali, ivi inclusi i residenti che siano cittadini di uno dei Paesi appartenenti all'Unione europea, che votano ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 1996, n. 197;

- nelle deliberazioni dei Consigli comunali con le quali è stata proposta l'istanza di fusione alla Giunta regionale è stata individuata la denominazione del nuovo Comune in Goro Mesola;

- successivamente, con comunicazione del 24 settembre 2018 (prot. 11814 del Comune di Mesola) i Sindaci dei Comuni di Goro e Mesola hanno rivolto istanza per aggiungere nel quesito referendario anche le seguenti opzioni: a) Castel del Delta, b) Castel del Mare, c) Porto dell'Abate.

Ritenuto:

- di accogliere la proposta della Commissione assembleare di proseguire nell'iter procedurale di cui alla legge

regionale n. 24 del 1996 (parere prot. AL/2018/52021 del 19 settembre 2018);

- di procedere all'indizione del referendum consultivo delle popolazioni interessate;

Previa votazione palese, a maggioranza dei presenti delibera

a) di procedere all'indizione del referendum consultivo delle popolazioni interessate sul progetto di legge d'iniziativa della Giunta regionale oggetto 6946 "Istituzione di nuovo Comune mediante fusione dei Comuni di Goro e Mesola nella Provincia di Ferrara", licenziato dalla Commissione "Bilancio, Affari generali ed istituzionali" nella seduta del 18 settembre 2018, nel testo modificato da questa Assemblea, che si allega alla presente;

b) di definire nei seguenti termini i due quesiti da sottoporre alla consultazione popolare con riferimento al progetto di legge esaminato:

"1) Volete voi che i Comuni di Goro e Mesola nella Provincia di Ferrara siano unificati in un unico Comune mediante fusione?

2) Con quale dei seguenti nomi volete sia denominato il

nuovo Comune?

a) Castel del Delta,

b) Castel del Mare,

c) Porto dell'Abate,

d) Goro Mesola"

c) di dare atto che, ai sensi dell'articolo 133, comma secondo, della Costituzione e dell'articolo 11, comma 2, lettera a), della legge regionale n. 24 del 1996, partecipano al referendum consultivo gli elettori dei Comuni di Goro e Mesola nella Provincia di Ferrara, interessati alla fusione, per tali intendendosi coloro che, in base alla vigente disciplina statale, godono del diritto di elettorato attivo per le elezioni amministrative comunali ivi inclusi i residenti che siano cittadini di uno dei Paesi appartenenti all'Unione europea, che votano ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 1996, n. 197;

d) di trasmettere la presente deliberazione al Presidente della Giunta regionale per l'indizione del referendum;

e) di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.

ALLEGATO*Atti assembleari*X LEGISLATURA

REGIONE-EMILIA-ROMAGNA

ASSEMBLEA LEGISLATIVA

- 6946** - Progetto di legge d'iniziativa della Giunta regionale recante "Istituzione di nuovo Comune mediante fusione dei Comuni di Goro e Mesola nella provincia di Ferrara".
(Delibera Giunta regionale n. 1289 del 30/07/2018)

Publicato sul Supplemento speciale del Bollettino Ufficiale n. 240 del 02/08/2018

(Relatrice consigliera Marcella Zappaterra)

Testo n. 18/2018 licenziato dalla I Commissione permanente "Bilancio, Affari generali ed istituzionali" nella seduta del 18 settembre 2018 e successivamente modificato dall'Assemblea legislativa nella seduta n. 201 del 25 settembre 2018.

Art. 1

Istituzione di nuovo Comune mediante fusione

1. Ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e della legge regionale 8 luglio 1996, n. 24 (Norme in materia di riordino territoriale e di sostegno alle Unioni e alle fusioni di Comuni), è istituito, nella Provincia di Ferrara, un unico Comune mediante fusione dei contigui Comuni di Goro e Mesola a decorrere dal 1° febbraio 2019.
2. Tenendo conto degli esiti del referendum consultivo regionale indetto ai sensi degli articoli 11 e 12 della legge regionale n. 24 del 1996, il nuovo Comune è denominato
3. Il territorio del nuovo Comune è costituito dai territori già appartenenti ai Comuni di Goro e Mesola come risultante dall'allegata cartografia.

Art. 2

Partecipazione e municipi

1. Ai sensi dell'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo n. 267 del 2000, lo statuto del nuovo Comune deve prevedere che alle comunità di origine, o ad alcune di esse, siano assicurate adeguate forme di partecipazione e di decentramento dei servizi.
2. Ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo n. 267 del 2000, lo statuto del nuovo Comune può prevedere l'istituzione di municipi nei territori delle comunità di origine o di alcune di esse. Statuto e regolamento comunali possono disciplinare l'organizzazione e le funzioni dei municipi, prevedendo anche organi eletti a suffragio universale diretto. Agli amministratori dei municipi si applica la disciplina sullo status degli amministratori locali di cui al titolo III, capo IV, del decreto legislativo n. 267 del 2000 e comunque nei limiti previsti dalla legge statale.

Art. 3

Successione nei rapporti giuridici, finanziari, patrimoniali

1. Il Comune di nuova istituzione subentra nella titolarità delle posizioni e dei rapporti giuridici attivi e passivi che afferiscono ai preesistenti Comuni di Goro e Mesola, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, lettera a), della legge regionale n. 24 del 1996.
2. I beni demaniali e patrimoniali dei preesistenti Comuni di Goro e Mesola sono trasferiti al demanio ed al patrimonio del Comune di nuova istituzione.
3. Il personale dei preesistenti Comuni di Goro e Mesola é trasferito al Comune di nuova istituzione ai sensi dell'articolo 2112 del codice civile (Mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento d'azienda) e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 31 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche).

4. I regolamenti e gli atti amministrativi a contenuto generale, ivi compresi gli strumenti urbanistici, dei Comuni di Goro e Mesola restano in vigore, in quanto compatibili, ai sensi dell'articolo 14, comma 3, della legge regionale n. 24 del 1996, sino a quando non vi provveda il Comune di nuova istituzione.

Art. 4

Contributi regionali

1. Nel rispetto dei criteri individuati dal programma di riordino territoriale in vigore alla data di presentazione dell'istanza, la Regione quantifica i contributi per le fusioni in base alla popolazione e al territorio complessivi e in base al numero dei Comuni.

2. La Regione eroga al Comune di nuova istituzione un contributo ordinario annuale, di ammontare costante pari a euro 120.170,00 all'anno, per la durata complessiva di dieci anni.

3. Per i dieci anni successivi alla sua costituzione, il nuovo Comune ha priorità nei programmi e nei provvedimenti regionali di settore che prevedono contributi a favore degli enti locali, ferme restando le previsioni e le priorità contenute nelle programmazioni approvate dalla Commissione europea.

4. Al nuovo Comune potranno essere prioritariamente assegnati spazi finanziari di cui all'articolo 10 della legge 24 dicembre 2012, n. 243 (Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione) sulla base delle normative di riferimento.

Art. 5

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti da quanto disposto dall'articolo 4, comma 2, della presente legge, per gli esercizi finanziari 2019-2020 la Regione fa fronte mediante l'istituzione nella parte spesa del bilancio regionale di appositi capitoli o apportando eventuali variazioni a capitoli esistenti, nell'ambito di Missioni e Programmi specifici, la cui copertura è assicurata dai fondi a tale scopo specifico accantonati nell'ambito del fondo speciale, di cui alla Missione 20 Fondi e accantonamenti - Programma 3 Altri fondi "Fondo speciale per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione – spese correnti" del bilancio di previsione 2018– 2020.

2. La Giunta regionale è autorizzata a provvedere, con proprio atto, alle variazioni di bilancio che si rendessero necessarie.


3. Per gli esercizi successivi al 2020, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte nell'ambito delle autorizzazioni di spesa annualmente disposte dalla legge di approvazione del bilancio ai sensi di quanto previsto dall'articolo 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).

Art. 6

Disposizioni transitorie

1. I Sindaci dei Comuni di origine, entro il 31 gennaio 2019 d'intesa tra loro, formulano proposte e adottano provvedimenti utili per consentire la piena operatività del nuovo Comune dal 1° febbraio 2019, sia con riguardo all'organizzazione amministrativa sia in riferimento a tutti gli interessi primari dei cittadini, con l'obiettivo di garantire continuità nell'accesso alle prestazioni ed evitare qualsiasi aggravamento in capo ai cittadini stessi.
2. Il Comitato dei Sindaci dei preesistenti Comuni, istituito senza costi aggiuntivi a carico del bilancio regionale ai sensi dell'articolo 1, comma 120, della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni), coadiuva il commissario nominato per la gestione del comune derivante da fusione, a decorrere dal 1° febbraio 2019 e sino all'elezione dei nuovi organi. Tale Comitato viene consultato sullo schema di bilancio e sull'eventuale adozione di varianti agli strumenti urbanistici.
3. Ai sensi dell'articolo 1, comma 124, lettera b), della legge n. 56 del 2014, alla data di istituzione del nuovo Comune, gli organi di revisione contabile dei Comuni preesistenti decadono e, fino alla nomina dell'organo di revisione contabile del nuovo Comune, le funzioni sono svolte provvisoriamente dall'organo di revisione contabile in carica, alla data dell'estinzione, nel Comune di maggiore dimensione demografica.
4. In conformità all'articolo 1, comma 125, lettera b) della legge n. 56 del 2014, ai fini dell'applicazione dell'articolo 163 del decreto legislativo n. 267 del 2000, nel Comune di nuova istituzione per stabilire il limite degli stanziamenti dell'anno precedente si fa riferimento alla sommatoria delle risorse stanziare nei bilanci definitivamente approvati dai Comuni estinti.
5. Ai sensi dell'articolo 1, comma 122, della legge n. 56 del 2014, in conformità all'articolo 141, comma 5, del Decreto legislativo n. 267 del 2000, i consiglieri comunali cessati per effetto dell'estinzione dei Comuni d'origine, continuano ad esercitare, fino alla nomina dei successori, gli incarichi esterni loro eventualmente attribuiti. Tutti i soggetti nominati dal comune estinto per fusione in enti, aziende, istituzioni o altri organismi continuano ad esercitare il loro mandato fino alla nomina dei successori.
6. Agli amministratori del nuovo Comune, nato dalla fusione di più Comuni aventi popolazione inferiore a 5.000 abitanti, si applicano per il primo mandato amministrativo, ai sensi dell'articolo 1, comma 109, della legge n. 56 del 2014, le disposizioni in materia di ineleggibilità, incandidabilità, inconfiribilità e incompatibilità previste dalla legge per i Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti.
7. Per tutto quanto non espressamente richiamato dalla presente legge si fa rinvio alle disposizioni contenute nelle leggi statali e regionali in materia di fusioni.

Fusione Comuni di Mesola e Goro



REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 SETTEMBRE 2018, N. 145

Indizione del referendum consultivo delle popolazioni interessate, ai sensi della L.R. 8 luglio 1996, n. 24, sul progetto di legge "Istituzione di nuovo Comune mediante fusione dei Comuni di Goro e Mesola nella provincia di Ferrara"

IL PRESIDENTE

Visti:

- l'art. 133, comma 2 della Costituzione che stabilisce che "la Regione, sentite le popolazioni interessate, può con sue leggi istituire nel proprio territorio nuovi Comuni e modificare le loro circoscrizioni e denominazioni";

- l'art. 21, comma 4, dello Statuto regionale ai sensi del quale la disciplina delle forme di consultazione delle popolazioni interessate in materia di istituzione di nuovi Comuni e di modifiche delle loro circoscrizioni e denominazioni, ai sensi dell'art. 133 della Costituzione è oggetto di speciale disciplina legislativa regionale;

- l'art. 15, comma 1 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) che stabilisce che "le Regioni possono modificare le circoscrizioni territoriali dei Comuni sentite le popolazioni interessate, nelle forme previste dalla legge regionale";

- la legge regionale 8 luglio 1996, n. 24 (Norme in materia di riordino territoriale e di sostegno alle Unioni e alle fusioni di Comuni) e in particolare:

- l'art. 12, comma 2 ai sensi del quale il referendum consultivo è indetto con decreto del Presidente della Regione;

- l'art. 12, comma 3 ai sensi del quale il suddetto decreto "contiene il testo integrale del quesito sottoposto a referendum consultivo e la fissazione della data di convocazione degli elettori, scelta in una domenica compresa tra il sessantesimo e il novantesimo giorno successivo a quello di emanazione del decreto stesso";

- l'art. 11, comma 2, lettera a) che prevede che per popolazione interessata si intenda "tutti gli elettori dei Comuni interessati";

- l'art. 11, comma 2 bis, nel quale si dispone che "Fra gli elettori dei Comuni interessati sono inclusi i residenti che siano cittadini di uno dei Paesi appartenenti all'Unione europea, che votano ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 1996, n. 197";

Dato atto che, ai sensi dell'art. 21 comma 4 dello Statuto regionale, la disciplina applicabile per l'individuazione degli aventi diritto al voto è quella contenuta nella legge regionale n. 24/1996, in quanto legge speciale che regola le forme di consultazione delle popolazioni interessate in materia di istituzione di nuovi Comuni, e che pertanto, ai sensi del citato art. 11 commi 2 lett. a) e 2 bis, della l.r. 24/1996, gli aventi diritto al voto sono gli "elettori dei Comuni", per tali intendendosi coloro che, in base alla vigente disciplina

statale, godono del diritto di elettorato attivo per le elezioni amministrative comunali;

Visti altresì:

- la legge regionale 22 novembre 1999, n. 34 (Testo Unico in materia di iniziativa popolare, referendum e istruttoria pubblica) che contiene la disciplina regionale generale sul referendum;

- il progetto di legge d'iniziativa della Giunta regionale "Istituzione di nuovo Comune mediante fusione dei Comuni di Goro e Mesola nella Provincia di Ferrara", oggetto n. 6946;

- la nota del Presidente dell'Assemblea legislativa, prot. AL/2018/53489 del 28/9/2018, con cui è stata trasmessa la deliberazione dell'Assemblea legislativa n. 176 del 25 settembre 2018 che ha disposto di procedere all'indizione del referendum consultivo delle popolazioni interessate sul progetto di legge sopra richiamato e ha definito i due quesiti da sottoporre agli elettori dei Comuni di Goro e Mesola nella Provincia di Ferrara:

"1) Volete voi che i Comuni di Goro e Mesola nella Provincia di Ferrara siano unificati in un unico Comune mediante fusione?

2) Con quale dei seguenti nomi volete sia denominato il nuovo Comune?

- a) Castel del Delta;
- b) Castel del Mare;
- c) Porto dell'Abate;
- d) Goro Mesola";

Ritenuto di indire la consultazione referendaria per il giorno 2 dicembre 2018;

Tutto ciò premesso e considerato;

Dato atto dei pareri allegati;

DECRETA

a) è indetto per il giorno di domenica 2 dicembre 2018 il referendum consultivo relativo al progetto di legge "Istituzione di nuovo Comune mediante fusione dei Comuni di Goro e Mesola nella Provincia di Ferrara", oggetto n. 6946;

b) sono chiamati al referendum gli elettori dei Comuni di Goro e Mesola nella Provincia di Ferrara, per tali intendendosi coloro che, in base alla vigente disciplina statale, godono del diritto di elettorato attivo per le elezioni amministrative comunali;

c) i quesiti referendari sono così formulati:

"- Volete voi che i Comuni di Goro e Mesola nella Provincia di Ferrara siano unificati in un unico Comune mediante fusione?

- Con quale dei seguenti nomi volete sia denominato il nuovo Comune?

- a) Castel del Delta;
- b) Castel del Mare;
- c) Porto dell'Abate;
- d) Goro Mesola";

d) le operazioni preliminari degli uffici di sezione iniziano alle ore 16 di sabato 1 dicembre 2018 e riprendono alle ore 7 di domenica 2 dicembre 2018:

- le operazioni di voto hanno inizio subito dopo il compimento delle predette operazioni di domenica 2 dicembre 2018 e terminano alle ore 23 dello stesso giorno, ai sensi degli artt. 37, comma 1 e 28, comma 5 della legge regionale n. 34 del 1999;

- le operazioni di scrutinio iniziano subito dopo la chiusura delle operazioni di voto e avvengono secondo le modalità previste dalla disciplina statale in materia di referendum;

- se le operazioni non saranno terminate entro le ore 14 di lunedì 3 dicembre 2018, il Presidente della Sezione invierà gli atti all'Ufficio centrale per il referendum di cui all'art. 12, comma 6 della legge regionale n. 24 del 1996, in conformità alla previsione di cui all'art. 29, comma 1 della legge

regionale n. 34 del 1999;

e) i Sindaci dei Comuni di Goro e Mesola sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto;

f) il presente decreto è notificato al Prefetto ed al Presidente della Corte d'appello di Bologna, al Presidente del Tribunale di Ferrara e al Prefetto di Ferrara; è inoltre comunicato ai Sindaci dei Comuni di Goro e Mesola ed al Presidente della competente Commissione elettorale circoscrizionale, ai sensi dell'art. 36, comma 2, della legge regionale n. 34 del 1999 che rinvia all'art. 21, comma 4 della medesima legge regionale n. 34 del 1999;

g) il presente decreto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico.

Il Presidente

Stefano Bonaccini